

Affidamento eterofamiliare se i genitori sono entrambi inidonei a svolgere il loro ruolo

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 6 marzo 2013 (Pres. Manfredini, est. R. Muscio)

SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO DELLA PROLE – GRAVE INIDONEITÀ GENITORIALE DEI PARTNERS – AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE – SUSSISTE

Deve essere disposto l'affidamento eterofamiliare della prole dove sia stata accertata la situazione di difficoltà personale e di incapacità genitoriale di entrambi i genitori seppur per profili diversi; situazione tale da avere già generato pregiudizio sui minori, oggetto diretto delle conseguenze negative discendenti dalle fragilità dei genitori (*nel caso di specie, entrambi affetti da disturbi della personalità e, uno dei partners, legato alla tossicodipendenza*)

GIUDIZIO DI SEPARAZIONE – DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO – CUMULO PER CONNESSIONE – AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE (art. 40 c.p.c.)

L'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneous processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).

Omissis

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso, depositato in data 15.1.2010, P chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale con addebito al marito, sposato il ...1998, l'affidamento esclusivo dei figli minori ..., nato il ..1998, e ..., nata il ..2004 e una regolamentazione limitatissima delle visite con il padre in Spazio Neutro e demandata ai Servizi Sociali, l'assegnazione a sè della casa coniugale, la condanna al risarcimento del danno conseguente ai comportamenti di violazione dei doveri coniugali da parte del marito.

Con comparsa, depositata in data 19.3.2010, si costituiva Q aderendo alla domanda di separazione, chiedendo il rigetto della domanda di addebito, l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre, l'assegnazione alla madre della casa coniugale e adducendo di non poter contribuire al mantenimento dei bambini, essendo collocato in comunità.

All'udienza presidenziale fissata in data 29.3.2010, le parti personalmente presenti confermavano la loro precaria situazione economico lavorativa, i procuratori davano atto che il Tribunale dei Minori avanti al quale pendeva un procedimento ex art. 330 c.c. promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori non aveva ancora adottato alcun provvedimento.

Il Presidente, con ordinanza riservata del 1.4.2010, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i minori al Comune di ... con collocamento presso la madre, assegnava la casa coniugale alla madre, delegava i Servizi Sociali dell'Ente Affidatario di regolamentare gli incontri tra i minori e il padre, eventualmente in Spazio Neutro e con modalità osservate e di attuare tutti gli interventi di sostegno per i minori e i genitori ritenuti necessari, riservava al prosieguo ogni determinazione sul contributo economico per il mantenimento dei figli a carico del padre; nominava se stesso Giudice

Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 28.10.2010.

A tale udienza venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c chiesti dalle parti e, sulla base delle indicazioni della relazione del 27.10.2010 dell'Ente Affidatario, veniva disposto che .. venisse inserito in una comunità diurna e che venisse mantenuto l'intervento di ADM per .., delegando altresì ai Servizi Sociali in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASL un'approfondita indagine psicodiagnostica sui genitori e sui minori.

Il Giudice Istruttore con ordinanza a verbale del 2.3.2011, preso atto che parte attrice non aveva articolato mezzi istruttori e respinte le istanze istruttorie di parte convenuta perché non ritualmente dedotte, non essendo pervenuta la relazione di indagine psicodiagnostica da parte dell'Ente affidatario fissava nuova udienza al 12.7.2011, anch'essa poi differita per le medesime ragioni.

All'udienza del 5.3.2012, fissata da questo nuovo Giudice Istruttore subentrato nel ruolo, le parti personalmente presenti, prendendo atto delle indicazioni delle relazioni dell'Ente Affidatario del 18.11.2011 e del 29.2.2012 nel frattempo pervenute, si dichiaravano d'accordo al collocamento di entrambi i figli presso la comunità individuata e con le tempistiche suggerite. Il Giudice Istruttore, pertanto, disponeva che l'Ente Affidatario collocasse .. presso la struttura ".." di .. regolamentando gli incontri con entrambi i genitori e proseguendo gli interventi di supporto psicologici per i minori e alla genitorialità per i genitori già avviati.

Analogo provvedimento veniva poi adottato all'udienza del 19.6.2012 per .. al termine dell'anno scolastico.

All'udienza del 5.12.2012 le parti precisavano le conclusioni insistendo parte attrice, oltre che nella domanda di separazione anche nella domanda di addebito e di risarcimento del danno e chiedendo entrambe la conferma dei provvedimenti provvisori in essere quanto all'affidamento e collocamento dei bambini; la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, tempestivamente presentate da entrambe le parti.

In data 5.2.2013 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.

La domanda principale di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Entrambi i coniugi hanno, infatti, chiesto la separazione dando atto che la comunione di vita si era ormai da tempo interrotta e che nessuna riconciliazione era possibile.

Del resto la situazione di difficoltà coniugale e di incomunicabilità tra i coniugi è ben descritta nelle numerose relazioni trasmesse dai Servizi Sociali del Comune di .. che hanno preso in carico e seguito il nucleo familiare sin dal 2009, prima nell'ambito del procedimento aperto ex art. 330 c.c presso il Tribunale dei Minori e poi nel corso di tutto il presente giudizio sicché è evidente che nessuna riconciliazione appare possibile.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti, essendo provata una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.

Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di addebito avanzata da parte attrice, non potendosi ritenere provato, a giudizio del Collegio, il nesso di causalità tra le condotte imputate al signor Q e la crisi coniugale.

I problemi di tossicodipendenza e le vicende giudiziarie penali del convenuto, allegati da parte attrice a fondamento della domanda, sono circostanze di fatto risalenti al momento stesso in cui inizia la storia sentimentale delle parti e quindi di cui la signora P

era a conoscenza già quando ha deciso di sposarlo.

Ciò emerge con certezza dalla ricostruzione della loro storia fatta dagli stessi coniugi agli operatori dei Servizi Sociali e agli psicologici che hanno proceduto all'indagine psicodiagnostica.

E', infatti, dato di fatto incontestato, perché riferito da entrambe le parti agli operatori che hanno svolto l'attività di indagine delegata da questo Tribunale, che la signora P conosce il signor Q mentre lo stesso era detenuto in carcere per fatti legati allo spaccio di droga.

E che anche la situazione di difficoltà coniugale sia personale che economica si protraeva da tempo risulta con evidenza dalle relazioni agli atti, ed in particolare dalla prima relazione del 14.8.2009 e dalle relazioni di valutazione psicodiagnostica di ciascun coniuge del 11.8.2011.

Infine, i comportamenti del signor Q lamentati da parte attrice specie per l'ultimo periodo, ossia la totale apatia e il disinteresse per il nucleo familiare, sono conseguenze della situazione di psicopatologia che porta nel 2008 al TSO e al ricovero in SPDC del signor Q e all'uso da parte dello stesso dei farmaci prescrittigli in dosi superiori a quelle indicate sino a quando lo stesso non decide di curarsi, entrando in comunità nel maggio 2010.

A fronte di tale quadro ed in mancanza di ulteriori elementi di prova che era onere di parte attrice offrire e che non sono stati introdotti, non avendo la stessa neppure formulato istanze istruttorie sul punto, mancano, a giudizio del Tribunale, elementi sufficienti per poter affermare la sussistenza del nesso di causalità tra comportamenti in astratto in contrasto con i doveri coniugali e la crisi della coppia di cui al presente giudizio.

Quanto alle domande relative ai figli minori, ritiene il Collegio che debba essere confermato l'affidamento di ... e ... al comune di .. che li manterrà collocati presso la comunità "...” di .. ove i minori si trovano rispettivamente dal 2.7.2012 e dal 15.3.2012.

La situazione di difficoltà personale e di incapacità genitoriale di entrambi i genitori seppur per profili diversi, attesi i problemi di tossicodipendenza e il connesso disagio fisico e psichico del padre e le difficoltà della madre ad affrontare da sola il ruolo genitoriale, che aveva portato il Presidente ad affidare i minori all'Ente non è venuta affatto meno, nonostante i supporti avviati a sostegno di entrambi i genitori dai Servizi Sociali delegati.

Anzi ha trovato conferma nelle risultanze dell'indagine psicodiagnostica disposta in corso di causa e ha portato a ritenere necessario il collocamento eterofamiliare di entrambi i minori come unica soluzione rispondente all'interesse dei bambini.

Si legge, infatti, nelle relazioni psicodiagnostiche allegate alla relazione dell'Ente affidatario del 18.11.2011 *"Il signor Q infatti è persona che presenta un disturbo antisociale di personalità. E se il ricovero presso la comunità è stata sicuramente la scelta migliore per affrontare il disturbo, è necessario verificare l'effettivo raggiungimento dei risultati di cambiamento e la possibilità che questi permangano una volta che lo stesso rientrerà nel suo ambiente di vita. Per quanto attiene alle capacità genitoriali, benchè egli abbia verbalizzato nel corso dei colloqui una certa preoccupazione per il destino dei figli ed abbia espresso il desiderio che abbiano una vita serena, sembrano carenti e non in grado di assicurare un relazione educativa positiva e continuativa con ... e ..., rispondendo soprattutto ai loro bisogni affettivi, non tanto a quelli concreti e materiali"*, evidenziando la necessità di un trattamento psicoterapico per cercare anche di recuperare la genitorialità altrimenti compromessa.

Quanto alla signora P, anch'essa presenta *"un disturbo borderline di personalità. Tale situazione pregiudica e ha pregiudicato la capacità della stessa di affrontare il ruolo materno genitoriale senza attivare modelli di attaccamento disfunzionale. E' difficile che la signora riesca a trovare uno spazio mentale ed affettivo in cui i due figli possano esserci e stare, gravata com'è dallo sforzo di non disgregarsi completamente, dal tenere sotto controllo i fantasmi della sua drammatica storia personale e familiare, dal faticoso tentativo di organizzare e dare un senso a qualche pezzo della sua vita quotidiana. Sarebbe auspicabile che la signora potesse ricevere cure adeguate per arginare le problematiche sopra descritte contemporaneamente ad un sostegno alla genitorialità che possa restituirle qualche chance nel suo ruolo materno"*.

E anche l'ultima relazione dell'Ente affidatario del 29.11.2012 evidenzia il permanere delle difficoltà in entrambi i genitori che, forse consci della situazione, apprezzabilmente chiedono entrambi in sede di conclusioni il mantenimento dei provvedimenti attualmente in essere.

Il signor Q, infatti, pur avendo concluso nel maggio 2012 il suo percorso presso la comunità terapeutica e ripreso i contatti con il Sert di .., precisano i Servizi Sociali, *"continua ad avere un atteggiamento estremamente superficiale e svalutante rispetto al lavoro degli operatori che a vario titolo hanno in carico il suo nucleo familiare, tanto da ripristinare i contatti con gli interlocutori solo nel momento in cui deve essere soddisfatto il proprio bisogno per poi dileguarsi. E ciò evidentemente si ripercuote in modo negativo nell'esercizio del suo ruolo genitoriale. Infatti, se inizialmente era apparso più attento e interessato a quanto accadeva ai figli in comunità chiedendo informazioni su di loro, nell'ultimo periodo si è dimostrato sempre più sfuggente. Inoltre, la sua posizione nei confronti dei figli è piuttosto passiva, manifesta una tendenza a sminuire e ridimensionare soprattutto i fatti che riguardano .., definendoli "capricci" per cui si "becca delle punizioni", e per quanto riguarda .. affermando che "lo vede bene" senza riuscire a contestualizzare né a problematizzare"*.

La signora P, dal canto suo, *"pur evidenziando disponibilità a seguire le indicazioni degli operatori e a confrontarsi con il personale educativo e manifestando un sincero affetto nei confronti dei figli, non riesce ancora a focalizzarsi sugli effettivi bisogni dei figli e a rispondervi"*.

Il collocamento etero familiare appare, quindi, allo stato l'unica soluzione possibile per garantire ad entrambi i minori un percorso di crescita il più possibile sereno e positivo.

Ed in effetti, come risulta sempre dall'ultima relazione dei Servizi e dalle allegate relazioni di aggiornamento degli operatori della comunità, entrambi i minori hanno manifestato notevoli miglioramenti sia sotto il profilo del rendimento scolastico sia sotto il profilo della relazione con i coetanei e con gli adulti.

Necessitano però entrambi ancora di proseguire il percorso educativo garantito dalla comunità e gli interventi di supporto avviati sia quanto alle problematiche psicologiche sia quanto al disturbo alimentare di cui entrambi soffrono per cui dovrà proseguire la presa in carico da parte del centro specialistico di Tradate, già individuato dall'Ente affidatario.

Ritiene, pertanto, il Tribunale che all'Ente affidatario debbano essere delegate tutte le decisioni relative alle scelte scolastiche e medico-terapeutiche per entrambi i minori.

Quanto alla regolamentazione della frequentazione con i genitori, a giudizio del Collegio, appare necessario a tutela dei minori mantenere la regolamentazione attualmente stabilita dall'Ente affidatario per cui la madre potrà recarsi a prendere Luana o Giuseppe alternativamente la domenica dalle ore 10,30 alle ore 16,00 per

trascorrere insieme la giornata e analogamente il padre a sabati alterni dalle ore 14,30 alle ore 17,15 con possibilità di un graduale ampliamento nell'arco della stessa giornata e allo stato senza pernottamento salva possibile diversa valutazione in relazione all'evolversi della situazione dei genitori e dei minori, fermo in ogni caso il coinvolgimento di entrambi i genitori in tutte le attività e i momenti di condivisione organizzati dagli operatori della Comunità presso la struttura stessa.

Quanto, infatti, alle istanze di ampliamento della frequentazione rappresentate dalla madre ritiene il Tribunale di condividere quanto affermato dall'Ente affidatario circa l'impossibilità attuale di rientri dei bambini presso la dimora familiare, atteso che la madre non ha ancora superato tutti gli aspetti di sua fragilità. In particolare, osservano i Servizi che *“la signora manifesta delle difficoltà a comprendere quanto emerso dalla valutazione psicodiagnostica; pertanto, senza un'effettiva rielaborazione del proprio passato e delle motivazioni che l'hanno indotta a vivere la vita che ha vissuto non è possibile pensare che riesca a porre in essere quelle significative modificazioni interiori che la aiuterebbero a crescere i suoi figli in maniera equilibrata”*.

Si ritiene, invece, che possano essere garantiti contatti telefonici dei minori con entrambi i genitori a giorni alterni, come chiesto dal signor Q, salva in ogni caso la possibilità per l'Ente affidatario di ridurli o limitarli nell'ipotesi in cui dovessero avere conseguenze pregiudizievoli rispetto ai miglioramenti che i bambini stanno facendo all'interno della struttura.

Quanto alla casa coniugale non può essere confermato il provvedimento presidenziale di assegnazione alla signora P, atteso che i minori non sono più collocati presso la madre ma presso la comunità “.” e, per quanto sopra detto, non sono allo stato possibili rientri presso il domicilio familiare.

In ogni caso, si osserva poi che la casa coniugale ove la signora P continua a vivere è di proprietà della di lei figlia e che il signor Q attualmente risulta vivere in un alloggio in affitto a ...

Ritiene, infine, il Tribunale di non porre a carico del signor Q un contributo al mantenimento dei figli da versare alla madre in considerazione del collocamento etero familiare di entrambi i minori che non prevede allo stato alcun rientro presso il domicilio materno.

E', infine, inammissibile la domanda di risarcimento del danno personale e morale avanzata da parte attrice.

E', infatti, orientamento consolidato della Suprema Corte e di questo Tribunale che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).

Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che debbano essere compensate atteso il carattere necessario del giudizio quanto alla domanda sullo status, considerate le ragioni poste a fondamento delle decisioni quanto alla domanda di addebito e tenuto conto delle conclusioni sostanzialmente coincidenti di entrambe le parti quanto alle domande relative ai figli minori.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi..
2. respinge la domanda di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c., avanzata da ...
3. affida ..., nato il ..1998, e .., nata il ..2004, al Comune di .. che li manterrà entrambi collocati presso la struttura comunitaria "...” di ... e provvederà ad adottare tutte le decisioni relative alle scelte scolastiche e medico-terapeutiche per entrambi i minori
4. incarica l'Ente Affidatario e i relativi Servizi Sociali di mantenere, quanto alla frequentazione tra i genitori e i figli, la regolamentazione attualmente stabilita per cui la madre potrà recarsi a prendere .. o .. alternativamente la domenica dalle ore 10,30 alle ore 16,00 per trascorrere insieme la giornata e analogamente il padre a sabati alterni dalle ore 14,30 alle ore 17,15, con possibilità di un graduale ampliamento nell'arco della stessa giornata e allo stato senza pernottamento, salva possibile diversa valutazione in relazione all'evolversi della situazione dei genitori e dei minori, fermo in ogni caso il coinvolgimento di entrambi i genitori in tutte le attività e i momenti di condivisione organizzati dagli operatori della Comunità presso la struttura stessa e garantendo contatti telefonici dei minori con entrambi i genitori a giorni alterni, salva in ogni caso la possibilità di ridurli o limitarli nell'ipotesi in cui dovessero avere conseguenze pregiudizievoli per i bambini
5. incarica l'Ente Affidatario e i relativi Servizi Sociali, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASL competenti per territorio, di proseguire per entrambi i minori il percorso educativo garantito dalla comunità, gli interventi di supporto psicologico e psicoterapeutico e per il disturbo alimentare già avviati e per entrambi i genitori di proseguire i supporti psicologici e psicoterapeutici e alla genitorialità già avviati, segnalando in ogni caso tempestivamente al Tribunale per i Minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per i minori
6. prescrive ad entrambi i genitori di seguire i percorsi di supporto avviati dall'Ente Affidatario e di attenersi concretamente ed effettivamente alle indicazioni dell'Ente Affidatario e degli operatori dei Servizi Sociali nell'esclusivo interesse dei minori
7. respinge la domanda di assegnazione a sé della casa coniugale, avanzata da ..
8. respinge la domanda di mantenimento per i minori, avanzata da ..
9. dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno personale e morale, avanzata da ...
10. compensa tra le parti le spese di lite
11. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1) al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di .. perchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
12. manda alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza al Comune di ..., Ente Affidatario della minore.

Così deciso, in Milano il 6 marzo 2013

Il Giudice Relatore
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente
Dott.ssa Enrica Manfredini